



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE

SETTORE STATO GIURIDICO ED ECONOMICO PERSONALE DOCENTE

IL RETTORE

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 53;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei professori e ricercatori dell'Università di Roma 'La Sapienza', emanato con D.R. n. 2341/2013 del 03.07.2013;
- l'Atto di indirizzo MIUR del 14.05.2018, avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;
- il Modello di regolamento per gli incarichi extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori universitari, elaborato dall'Ufficio Studi della CRUI;
- il parere reso dal Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del MUR in ordine al regime di incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno;
- le delibere n. 153/20 del 7 luglio 2020 e n. 229/20 del 21 luglio 2020 con le quali, rispettivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato la proposta di modifica organica del Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali delle professoresse, dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori dell'Università di Roma 'La Sapienza', apportando ulteriori modifiche e integrazioni al testo regolamentare;

DECRETA

l'emanazione del Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali delle professoresse, dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori dell'Università di Roma 'La Sapienza', deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 7 luglio 2020 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 luglio 2020.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore il 1° novembre successivo alla data di emanazione. Dalla data della sua entrata in vigore il presente Regolamento sostituisce il previgente Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei professori e ricercatori dell'Università di Roma 'La Sapienza' emanato con D.R. n. 2341/2013 del 02.07.2013. La disposizione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio successivo alla data della sua emanazione.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
CF 80209930587 PI 02133771002
www.uniroma1.it



L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione.

IL RETTORE
[Handwritten signature]

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DELLE
PROFESSORESSE, DEI PROFESSORI, DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI
DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA 'LA SAPIENZA'**

CAPO I

Principi generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi esterni ai propri doveri di ufficio delle professoresse e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori universitari, anche a tempo determinato, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (di seguito "Università"), ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010, dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 13, 14 e 15 del d.P.R. 382/1980, nel rispetto, altresì, dei principi di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i., al d.lgs. n. 235/2012, oltre che ai d.lgs. n. 33/2013, n. 39/2013, n. 175/2016 e sulla base delle indicazioni contenute nell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, recepite nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 14 maggio 2018.

2. Ai fini del presente Regolamento, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori di ruolo.

3. Il presente regolamento non si applica:

- 1) ai docenti con regime di impegno a tempo definito, salvo quanto previsto dall'art 2, commi 2 e 3, nonché dagli artt. 5 e 6 del presente Regolamento;
- 2) nei confronti dei professori e ricercatori di materie cliniche che prestano servizio presso strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente allo svolgimento dell'attività libero-professionale, per la quale si rinvia alla specifica normativa;
- 3) agli incarichi di insegnamento presso altre Università, in ordine ai quali si fa rinvio alle specifiche previsioni normative e regolamentari.

Art. 2

Attività incompatibili con lo status di professore o ricercatore

1. Per tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, è fatto divieto di svolgere le seguenti attività extraistituzionali

- a) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dettata dallo specifico Regolamento di Ateneo;
- b) l'esercizio di attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c) del presente Regolamento per i professori e i ricercatori con regime di impegno a tempo definito;
- c) la titolarità dell'esercizio e/o la gestione di una farmacia privata sia come persona fisica, sia attraverso la partecipazione ad una società di persone, ovvero a una società di capitali,

ovvero a una società cooperativa a responsabilità limitata, aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di una farmacia privata;

- d) l'attività di amministratore di condominio esercitata in modo continuativo e a scopo di lucro e che non riguardi l'immobile ove è ubicata la propria abitazione principale;
- e) gli incarichi che richiedono l'impiego di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'Ateneo e di cui il docente dispone per la propria attività didattica o di ricerca istituzionale o che dovrebbero svolgersi nei locali dell'Ateneo, salvo che l'incarico sia conferito dall'Autorità Giudiziaria. In tal caso i costi relativi all'utilizzo di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'Ateneo saranno rimborsate al Dipartimento secondo le tariffe approvate dalla medesima Struttura;
- f) l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fuori dei casi di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e agli artt. 6, comma 12 (svolgimento di attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri), e 7, comma 1 (svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale) della Legge n. 240/2010;
- g) la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c. nella società semplice. Risulta, invece, compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali e a condizione che la partecipazione non si ponga in posizione di controllo; E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. a) per i professori con regime di impegno a tempo definito;
- h) l'assunzione di incarichi istituzionali e gestionali in società anche a scopo di lucro, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c) per i professori e i ricercatori a tempo pieno e dall'art. 6, comma 3, per i professori e i ricercatori a tempo definito.
- i) le attività di consulenza esterna e le attività libero-professionali a favore di terzi, consistenti in una prestazione d'opera intellettuale, salvo i casi in cui la prestazione sia resa a titolo personale e non in forma abituale sistematica, prevalente e organizzata. L'attività oggetto dell'incarico non può, in ogni caso, limitare o compromettere l'impegno del docente in Ateneo. In questi casi nella comunicazione prevista dall'art. 11 del presente regolamento, il docente è tenuto a precisare che la prestazione è resa in qualità di esperto della materia, studioso della relativa disciplina, mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi e riconducibile al settore concorsuale di afferenza;
- j) le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., svolte in favore di soggetti privati o pubblici, compresa Sapienza;
- k) le attività definite espressamente incompatibili da specifiche disposizioni legislative o regolamentari, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'art. 1, comma 818, della Legge n. 296/2006 (incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288) e l'art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 (incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale

conferiti a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni);

- l) tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata.

2. Sono incompatibili anche con il regime di impegno a tempo definito le attività di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), k) e l) del comma 1 del presente articolo.

3. In ogni caso, indipendentemente dal regime di impegno, nell'espletamento di incarichi esterni i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, non possono svolgere attività:

- a) che per loro natura e intensità rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo;
- b) che possano arrecare pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università;
- c) il cui svolgimento possa determinare situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, con l'Ateneo, tali da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni attribuite al docente; in tal caso il docente o ricercatore è obbligato ad astenersi dallo svolgimento dell'attività, segnalando ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

CAPO II

Disposizioni per Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari a tempo pieno

Art. 3

Attività compatibili previa autorizzazione

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione, attività e funzioni esterne ai propri doveri di ufficio, purché non si determinino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, con l'Università e a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo nel rispetto dei limiti complessivi del trattamento economico stabiliti nelle norme di legge. Resta inteso che detto limite è da intendersi omnicomprensivo del cumulo degli emolumenti, comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per qualsivoglia incarico conferito da soggetti pubblici e che, nella ipotesi di incarichi pluriennali a titolo oneroso, il rispetto del predetto limite sarà annualmente verificato con imputazione del compenso pro quota all'anno di riferimento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010, i professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione, a condizione che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università e non determini una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, con l'Ateneo:

- a) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- b) incarichi istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti e le società in house, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera l) del presente Regolamento¹;

- c) incarichi istituzionali e gestionali in società anche a scopo di lucro, qualora la carica ricoperta non comporti la titolarità di alcun autonomo potere attribuito per legge, per statuto o per delega, come per esempio nel caso degli amministratori indipendenti delle società quotate, oppure nei casi in cui la carica, sulla base di una disposizione di legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi in controllo di pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera l) del presente Regolamento;
- d) incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali, purché gli stessi non abbiano ad oggetto contratti sottoscritti o, comunque contenziosi che coinvolgano anche indirettamente l'Ateneo o l'Azienda Ospedaliera presso la quale è svolta l'attività assistenziale;
- e) partecipazione a commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'istituzione di un albo dei commissari di gara;
- f) incarichi di natura non gestionale, quale componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del d.P.R. n. 105/2016;
- g) incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri loro attribuiti da leggi e regolamenti;
- h) incarichi presso enti e organismi, pubblici o privati senza scopo di lucro, operanti anche in sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa anche non retribuita;
- i) incarichi di sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento o sub commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;
- j) incarichi di interprete e traduttore, che esulino dalle attività di ricerca e di studio, a meno che non rientrino nelle attività pubblicistiche proprie del docente universitario;
- k) incarichi di perizie e consulenze conferite da una parte in giudizio penale, civile, amministrativo, contabile, tributario, purché non si configurino come attività libero-professionale, salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del presente Regolamento.
- l) incarichi di curatore fallimentare.

Art. 4

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. Sono compatibili con lo status di professore o ricercatore universitario e non soggette ad autorizzazione tutte le attività, che rientrano tra i compiti e i doveri di ufficio e, salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, le attività a titolo gratuito, che non determinino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'Ateneo e che per loro natura e intensità non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo.

¹ Incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi e fondazioni partecipate, ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 9, dello Statuto d'Ateneo, ove la nomina sia stata proposta o deliberata dall'Ateneo, ovvero in enti senza scopo di lucro, qualora tali incarichi siano espressamente previsti in convenzioni stipulate con Sapienza.